

N. R.G. 1417/2025



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Corte d'Appello di Milano

Seconda sezione civile

La Corte composta dai magistrati:

dr. Francesco Distefano

Presidente rel.

dr.ssa Silvia Brat

Consigliere

dr.ssa Nicoletta Sommazzi

Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **n. 1417/2025 R.G.** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 con sede legale in Turbigo, Via Milano n. 43 (C.F. e P.I. **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante *pro tempore* **Parte_2** (C.F. **C.F._1**), rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'avv. Simone BERTINO del foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Torino, Corso Inghilterra n. 41;

appellante

CONTRO

Controparte_1 C.F. e P.I.: **P.IVA_2**), con sede legale in Milano, in Piazza Gae Aulenti n. 1, 20154, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, Ing. **Controparte_2** (C.F.: **C.F._2** , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in atti, dagli avv.ti Giuseppina SQUILLACE, Salvatore GALLO e Alice CASTROGIOVANNI, del foro di Milano, tutti elettivamente domiciliati in via T. Taramelli n. 26, 20124, presso la sede dell'ufficio legale di **CP_1**

appellata

All'esito dell'udienza del 17 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 350bis c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 17.02.2021, l' **Controparte_1**

[...] conveniva in giudizio **Parte_1** chiedendo l'accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta e la risoluzione di tutti i contratti di vendita relativi agli ordini di acquisto non adempiuti o adempiuti con forniture inidonee, con conseguente diritto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.094.455,31 e al risarcimento dei danni, quantificati in € 100.000.

In particolare, allegava l'attrice che:

- Aria era interamente controllata da Regione Lombardia ed era stata incaricata di procedere all'acquisto di tutti i beni necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Segnatamente, nel marzo 2020, aveva inoltrato a **Parte_1** diversi ordini per l'acquisto di DPI e di DM, pagando in via anticipata il corrispettivo di queste vendite, per un totale di € 10.490.000 (n. 4 fatture prodotte sub. doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte attrice);
- per ciascun ordinativo era previsto un termine essenziale per la consegna;
- **Parte_1** era rimasta gravemente inadempiente rispetto a tutte le vendite, poiché non aveva consegnato alcuni prodotti mentre altri presentavano vizi molto gravi, contestati in via tempestiva;
- a fronte dell'inadempimento "in pubbliche forniture", presentava apposita segnalazione alla Procura della Repubblica, ottenendo in tal modo dal fondo unico di giustizia la restituzione della somma di € 3.356.904,69, a causa della mancata fornitura di quanto richiesto;
- a fronte del perdurante inadempimento di **Parte_1** , con determinazione n. 956 del 03.12.2020, notificata a mezzo PEC ad **Parte_1** e al legale di questa (doc. 7 e 8 del fascicolo di primo grado di parte attrice), risolveva tutti gli ordini. Successivamente, in data 12.02.2021, procedeva a diffidare e mettere in mora **Parte_1** , chiedendo l'immediato pagamento della somma € 1.094.455,31, nonché di tutti i danni arrecati all' **Controparte_1** per mancate consegne o consegne inidonee (doc. 10 del fascicolo di primo grado di parte attrice).

Eclettica si costituiva con comparsa depositata in data 09.06.2021. Eccepiva, in via preliminare, la tardività delle contestazioni dei vizi ex artt. 1490 e 1495 c.c. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree. Più precisamente, allegava la convenuta:

- di avere ricevuto il pagamento di complessivi € 10.490.000 (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta di primo grado), a mezzo di n. 4 distinti bonifici datati mediante quattro bonifici datati 25.03.2020, 26.03.2020, 30.03.2020 e 02.04.2020 (di cui al doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte attrice);
- che la mancata consegna di parte dei prodotti era interamente imputabile ad **CP-** che si era rifiutata di sostenere le spese di trasporto dal deposito doganale al suo magazzino.

Il giudice di prime cure, istruita documentalmente la causa, riteneva pacifico che le parti avessero stipulato sei diversi contratti di compravendita, aventi ad oggetto quantitativi rilevanti di Dispositivi di Protezione Individuale e Dispositivi Medicali, specificamente individuati nei singoli ordinativi inoltrati dal compratore. In particolare, i sei contratti corrispondevano ai seguenti ordinativi (tutti sub. doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte attrice):

- 1) prot. IA.2020.0012944 del 12.03.2020, come successivamente rettificato con prot. IA.2020.0023295 del 04.05.2020 (mascherine FFP3, 1.000.000 di pezzi);
- 2) prot. IA.2020.0013309 del 15.03.2020 (mascherine chirurgiche, 5.000.000 di pezzi);
- 3) prot. IA.2020.0013121 del 13.03.2020, successivamente confermato da prot. IA.2020.0014670 del 23.03.2020 (mascherine FFP2, 650.000 pezzi);
- 4) prot. IA.2020.0015009 del 24.03.2020 (tute antibatteriche senza cappuccio, 50.000 pezzi);
- 5) prot. IA.2020.0015240 del 25.03.2020 (camici chirurgici, 1.000.000 pezzi);
- 6) prot. IA.2020.0015334 del 26.03.2020 (tute antibatteriche con cappuccio, 100.000 pezzi).

Con **sentenza n. 9512/2024** pubblicata in data 04.11.2024, il Tribunale di Milano pronunciava il seguente dispositivo: *“Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: - dichiara la risoluzione per grave inadempimento di **Parte_1** dei contratti di compravendita stipulati dalle parti in causa sulla base degli ordini (i) prot. IA.2020.0013309 del 15.3.2020 (mascherine chirurgiche, 5.000.000 di pezzi); (ii) prot. IA.2020.0015009 del 24.3.2020 (tute antibatteriche senza cappuccio, 50.000 pezzi) e (iii) prot. IA.2020.0015240 del 25.3.2020 (camici chirurgici, 1.000.000 pezzi); - respinge tutte le altre domande proposte da **CP_1** **Controparte_1** nei confronti di **Parte_1** - compensa parzialmente, nella misura di metà, le spese di lite e, per l'effetto, condanna **Parte_1** al pagamento in favore di [...] **Controparte_1** delle spese di lite, liquidate in complessivi 14.650,00 euro, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti”.*

Avverso tale sentenza ha interposto appello **Parte_1** chiedendone la parziale riforma per i motivi in seguito esposti.

Si è costituita in giudizio **CP_1** deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. del primo motivo di gravame, nonché della parte in cui l'appellante asserisce che *“non solo ad colorandum, che **CP_1** notificò l'atto di citazione che diede corso al presente giudizio ben consapevole che **Parte_1** avesse già depositato ricorso per ingiunzione di pagamento e che ne avrebbe quindi curato la notifica”* (atto di appello, pag. 5), e chiedendo, nel merito, il rigetto integrale dell'appello.

Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 17 febbraio 2026 è stata trattenuta in decisione ex art. 350bis c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Milano ha ritenuto parzialmente meritevole di accoglimento la domanda di risoluzione contrattuale presentata dall'attrice, valutando in via autonoma e separata l'inadempimento della venditrice e la gravità dello stesso con riguardo a ciascuna compravendita stipulata. In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto:

- relativamente agli ordini del 12.03.2020 e del 04.05.2020 (n. 1), agli ordini del 13.02.2020 e del 23.03.2020 (n. 3) e all'ordine del 26.03.2020 (n. 6), non integrati gli estremi di un inadempimento grave ex art. 1455 c.c., tale da giustificare la risoluzione del contratto;
- relativamente all'ordine del 15.03.2020 (n. 2), il mancato adempimento (parziale, ma grave ex art. 1455 c.c.) imputabile esclusivamente a **Parte_1**, rilevato che *“la consegna dei 3.000.000 di pezzi è avvenuta senza l'addebito di alcun onere di trasporto a carico del compratore. È peraltro chiaro che un'incidenza così significativa di tale voce di spesa avrebbe dovuto trovare puntuale specificazione nell'ordine, che sul punto invece si limita a definire la consegna ‘franco magazzino’”*. Conseguentemente, ha dichiarato la risoluzione di detto contratto, con diritto di **CP_1** alla restituzione della (sola) parte di prezzo riferita alla merce non ricevuta, per un totale di € 1.130.000;
- relativamente all'ordine del 24.03.2020 (n. 4), pacifica la mancata (totale) consegna della merce da parte della venditrice, con conseguente risoluzione del contratto e diritto alla restituzione del prezzo pagato per la merce mai ricevuta, pari a € 450.000;
- relativamente all'ordine del 25.03.2020 (n. 5), a fronte della riscontrata presenza di vizi fatta dall'acquirente, l'inadempimento totale della venditrice. In particolare, in seguito a tali doglianze, **Parte_1** ha riconosciuto il vizio e si è attivata per procurare altri campioni di prodotto al compratore, ma da questi mai accettati. Di conseguenza, ha accolto la domanda di risoluzione del contratto, con

diritto alla restituzione integrale del prezzo pagato in via anticipata per tale fornitura, pari a € 4.400.000 (di cui al doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte attrice).

Per tali ragioni, il giudice di prime cure, ha dichiarato la risoluzione dei contratti di vendita relativi ai suddetti ordini (nn. 2, 4 e 5) con conseguente diritto alla restituzione degli importi richiesti in relazione a ciascuno di tali rapporti contrattuali. A tal riguardo specificando *“con conseguente diritto alla restituzione degli importi richiesti in relazione a ciascuno di tali rapporti contrattuali, per un totale di 5.980.000 Euro (pari alla somma di 1.130.000 Euro per le mascherine chirurgiche, 450.000 Euro per le tute e 4.400.000 Euro per i camici), con aggiunta di interessi in misura legale decorrenti dalla data della domanda. Nei suoi atti difensivi CP_1 ha riconosciuto di avere ottenuto da Parte_1 la consegna di merce per un valore di 6.038.640 Euro e la restituzione in denaro di 3.356.904 Euro. Il credito restitutorio sopra quantificato è stato pertanto già interamente soddisfatto e non occorre di-sporre alcuna condanna aggiuntiva a carico di Parte_1. Il disavanzo a favore di CP_1 - pari a circa 3.415.000 Euro, al netto degli interessi sulla somma dovuta a titolo di restituzione - è peraltro tale da assorbire anche ogni possibile valutazione sull'eventuale fondamento della domanda di risarcimento del danno, quantificato in 100.000 Euro.*

^^^

L'appellante Parte_1 censura tale decisione, articolando i seguenti motivi di appello:

1. omessa pronuncia sulla qualificazione del contratto come compravendita ai sensi del Codice civile; decadenza dalla garanzia ex artt. 1492 e 1495 c.c.;
2. erronea motivazione, in fatto e in diritto, sulla risoluzione di n. 3 contratti di vendita; errata valutazione del riparto dell'onere probatorio in materia di azione edilizia nel contratto di compravendita; mancata analisi degli elementi di diritto circa un fatto determinate.

Con il primo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, omettendo di pronunciarsi sulla riconducibilità dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti alla compravendita di cui al Codice civile piuttosto che al contratto di appalto pubblico, non si è pronunciato sulla eccezione di decadenza dalla domanda di garanzia ex art. 1495 c.c., per non aver l'attrice di primo grado rispettato il termine di otto giorni per la denuncia dei vizi in relazione alle singole consegne ricevute, in mancanza di prova contraria e in assenza di specifica contestazione in merito. Del pari, il Tribunale di Milano non ha considerato che, giuridicamente, era avvenuta la consegna dei beni o, quanto meno, vi era possibilità concreta di acquisizione dei beni stessi da parte di CP-, in quanto presenti in dogana.

Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Milano ha invertito il riparto dell'onere probatorio e ritenuto non gravante sull'attrice di primo grado la prova dell'esistenza dei vizi della cosa venduta ex artt. 1490 e 1492 c.c. Inoltre, Parte_1 si duole del fatto che il primo giudice è giunto a dichiarare la risoluzione dei contratti di vendita senza disporre una

CTU, peraltro omettendo di ritenere implicitamente rinunciato da parte di **CP** – il termine essenziale di cui all'art. 1457 c.c. e, conseguentemente, anche la “dichiarazione di risoluzione contrattuale”. Infine, l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Milano nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che le spese di consegna gravassero – in assenza di diversa clausola contrattuale – sulla stessa **Parte_1**, e non anche sull'odierna appellata e, conseguentemente, ha imputato – in mancanza di ogni pagamento al vettore – il ritardo della consegna (e, quindi, l'inadempimento) all'appellante relativamente agli ordinativi sub. numeri 2) e 4) (*ut supra*).

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante individuato in maniera chiara le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa.

Sempre in via preliminare, va ammessa la produzione con l'atto di appello da parte di **Parte_1** delle tre sentenze (sub. doc. 2, 3 e 4), sia perché la data di pubblicazione è successiva al 27.03.2024 (data in cui il Tribunale di Milano ha trattenuto per la decisione la causa), sia perché si tratta comunque di provvedimenti giurisdizionali.

Va altresì chiarito che non risulta oggetto di impugnazione (e, dunque, coperto da giudicato interno) quanto statuito dal giudice di prime cure sulla piena efficacia dei contratti sub. numeri: 1) prot. IA.2020.0012944 del 12.03.2020, come successivamente rettificato con prot. IA.2020.0023295 del 04.05.2020 (mascherine FFP3, 1.000.000 di pezzi); 3) prot. IA.2020.0013121 del 13.03.2020, successivamente confermato da prot. IA.2020.0014670 del 23.03.2020 (mascherine FFP2, 650.000 pezzi); e, 6) prot. IA.2020.0015334 del 26.03.2020 (tute antibatteriche con cappuccio, 100.000 pezzi).

Venendo al merito è opportuno trattare congiuntamente i motivi di appello in quanto strettamente connessi.

Quanto agli ordinativi prot. IA.2020.0013309 del 15.03.2020 (mascherine chirurgiche, 5.000.000 di pezzi) e prot. IA.2020.0015009 del 24.03.2020 (tute antibatteriche senza cappuccio, 50.000 pezzi).

La doglianza di **Parte_1** relativa all'omessa pronuncia da parte del primo giudice sulla riconducibilità dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti alla compravendita di cui al codice civile piuttosto che al contratto di appalto pubblico, è inconferente. Il Tribunale di Milano, invero, ha fatto applicazione degli artt. 1470 e ss. del Codice civile, e, segnatamente, degli artt. 1492 e 1495 c.c. Ciò risulta dalla stessa sentenza gravata, ove a pag. 5 si legge che “L'accertamento dell'inadempimento del venditore e della sua gravità, quali presupposti

della risoluzione del contratto ex artt. 1492 e/o 1453 c.c. domandata da CP_1 , deve essere valutata in via autonoma e separata con riguardo a ciascuna compravendita”. È, pertanto, indubbio che, nonostante Aria fosse interamente controllata da Regione Lombardia, il primo giudice ha qualificato i contratti dalla predetta stipulati alla luce delle norme in materia di compravendita.

Tuttavia, come rilevato dall’odierna appellante, il Tribunale non ha vagliato l’eccezione di decadenza dalla domanda di garanzia ex art. 1495 c.c. (sollevata da Parte_1 in primo grado e qui riproposta ex art. 346 c.p.c.).

Nel giudizio di primo grado, CP- ha chiesto la risoluzione dei contratti di cui sopra ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c. Sulla base di detta disciplina normativa, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata (es. difetti di costruzione) o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (es. vizi costituiti dalla mancanza di qualche ulteriore congegno o da qualche meno appariscente imperfezione). In presenza di tali vizi, l’art. 1492 c.c. consente all’acquirente di demandare la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo e, nel primo caso, di veder condannare il venditore alla restituzione del prezzo oltre che al rimborso al compratore delle spese e dei pagamenti legittimamente fatti per la vendita, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ancora, sempre in materia di garanzia per i vizi, l’art. 1495 c.c. dispone che *“il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. [...] L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna [...]”*.

Nel caso in esame, la vendita ha ad oggetto cose da trasportare; di talché, trova applicazione l’art. 1511 c.c., in quanto norma speciale.

Segnatamente, tale articolo prevede che *“nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento”* (*rectius*, decorre dal giorno il cui il compratore riceve il bene dal vettore); infatti, solo dal ricevimento del bene il compratore può avere contezza dei vizi apparenti, cioè quelli che possono essere rilevati con un contatto diretto con il bene.

La questione della tardività della denuncia dei vizi per Aria e, quindi, della decadenza dalla relativa domanda di risoluzione contrattuale, si pone con specifico riguardo ai contratti (in questa sede oggetto di gravame) numerati dal primo giudice sub. 2) prot. IA.2020.0013309 del 15.03.2020 (mascherine chirurgiche, 5.000.000 di pezzi) e 4) prot. IA.2020.0015009 del 24.03.2020 (tute antibatteriche senza cappuccio, 50.000 pezzi).

Il doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte attrice concerne gli ordinativi con cui, rispettivamente in data 15.03.2020 e in data 24.03.2020, CP- ha proceduto a confermare a Parte_1 la fornitura di n. 5.000.000 mascherine chirurgiche (al prezzo unitario di € 0,565 cadauna, pattuendo il prezzo complessivo di €

2.825.000) e di n. 50.000 tute antibatteriche senza cappuccio (al prezzo unitario € 9 cadauna, pattuendo il prezzo complessivo di € 450.000). In particolare, quanto agli obblighi in materia di consegna, entrambi gli ordini specificavano che *“Consegna. Al fine della movimentazione dei beni oggetto del presente ordine, si precisa che gli stessi sono da considerarsi fondamentali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in regione Lombardia e che, pertanto, possono essere veicolati nonostante le restrizioni di spostamento disciplinate dal DPCM dell'8 marzo 2020 e ss.mm.ii. Le Consegne devono essere effettuate TASSATIVAMENTE presso il magazzino unico di Regione Lombardia sito in Viale delle Ferrovie, Rho (MI) - ingresso CARGO 2”*.

Occorre, anzitutto, rilevare che l'odierna appellata ha riconosciuto (fatto pacifico e incontestato) di aver ricevuto in consegna 3.000.000 mascherine chirurgiche. Invero, già nell'atto di citazione di primo grado, CP- non contesta alcun inadempimento da parte di Parte_1, dichiarando, anzi, di aver corrisposto per tale fornitura un acconto di € 1.695.000, pari al costo di 3.000.000 di mascherine, pari a quelle consegnate da Parte_1 (pag. 9 atto di citazione di primo grado).

Ancora, risulta *ex actis* che le residue 2.000.000 mascherine chirurgiche, così come tutte le 50.000 tute antibatteriche senza cappuccio, non sono mai pervenute presso il magazzino unico di Regione Lombardia, rimanendo in deposito presso la dogana di Malpensa in attesa di essere consegnate (pag. 6 e 9 comparsa di costituzione e risposta della convenuta di primo grado).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che *“in tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l'art. 1511 c.c., che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali, all'occorrenza anche con un'indagine a campione”* (così, Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 1616 del 2021).

Nel caso per cui è processo, se è vero che relativamente alle mascherine chirurgiche consegnate da Parte_1 presso il magazzino unico di Regione Lombardia, CP- ha contestato la sussistenza dei vizi della merce oltre gli otto giorni prescritti dalla normativa codicistica, tuttavia, costituisce orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui *“in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il riconoscimento implicito dei vizi da parte del venditore o del produttore, manifestato attraverso la condotta volta all'eliminazione dei vizi stessi, costituisce rinuncia alla prescrizione annuale prevista dall'art. 1495 c.c., sostituendola con la prescrizione ordinaria decennale”* (così, Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 18530/2025; *ex multis*, Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 8775/2024 e Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 4035/2024).

Il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, ai sensi dell'art. 1495, comma secondo, c.c., esonera altresì il compratore dall'onere della tempestiva denuncia e può aver luogo anche tacitamente, per *facta*

concludentia, come nel caso per cui è causa, in cui è lo stesso venditore (*rectius*, Eclettica) ad aver provveduto alla sostituzione della merce.

Quanto alla merce rimasta in giacenza presso la dogana di Malpensa (n. 2.000.000 mascherine chirurgiche e n. 50.000 tute antibatteriche senza cappuccio) la Corte osserva quanto segue.

L'ordinativo del 15.03.2020 (doc. 1 citato), relativo alle complessive 5.000.000 mascherine chirurgiche, prevede espressamente che il *“prezzo indicato è da intendersi franco magazzino”*. Di tale clausola non è fatta menzione nell'ordinativo del 24.05.2020 (doc. 1 citato), sebbene anche in questo caso è previsto che *“le Consegne devono essere effettuate TASSATIVAMENTE presso il magazzino unico di Regione Lombardia sito in Viale delle Ferrovie, Rho (MI) - ingresso CARGO 2”*.

L'odierna appellante lamenta che le mascherine mancanti e la totalità delle tute antibatteriche senza cappuccio siano rimaste in deposito presso la dogana di Malpensa per un fatto ad essa non imputabile. A suo dire, la mancata consegna sarebbe imputabile esclusivamente alla condotta di **CP-** la quale si è rifiutata di pagare le spese del trasporto, quantificate – in una missiva del 12.10.2020 (doc. 34 del fascicolo di primo grado di parte convenuta) – nella somma di € 440.000,00.

In materia di vendita di cose mobili da trasportare, l'art. 1510, comma secondo, c.c. prevede che il venditore è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo la merce al vettore e che le spese di trasporto sono a carico del compratore, salvo patto o uso contrario.

Ne consegue che la vendita di cosa da trasportare si presume “vendita con spedizione”, nella quale il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore; *“sicché, per configurare una ‘vendita con consegna all'arrivo’, occorrono elementi, precisi e univoci, atti a dimostrare il patto di deroga; a tal fine, è insufficiente la stipulazione della clausola ‘porto franco’, perché questa esonera l'acquirente dalle spese di trasporto, ma non lo solleva dai rischi del medesimo”* (*ex multis*, Cassazione civile, sez. II, n. 11505/2016 e Cassazione civile, sez. II, n. 16961/2014). Emerge, quindi, dalla citata giurisprudenza di legittimità che la stipula della predetta clausola esonera il destinatario della merce dalle spese di trasporto, seppur non dai rischi connessi al trasporto medesimo.

La clausola “porto franco” è un'espressione utilizzata nei contratti di compravendita e di trasporto di merci per indicare che, da una parte, il venditore si fa carico delle spese di trasporto fino al luogo di destinazione indicato (il “porto” o luogo franco) e, dall'altra, l'acquirente non paga il trasporto fino a quel punto. La diversa clausola “franco magazzino”, invece, sebbene non coincida con il “porto franco”, consente analogamente alle parti di dettare la disciplina delle spese di consegna e fa gravare le spese di trasporto sul venditore fino al magazzino e sull'acquirente dal magazzino in poi.

Ebbene, nel caso de quo, è pacifico che l'acquirente abbia indicato come luogo di consegna per entrambi gli ordinativi di cui trattasi il “*magazzino unico di Regione Lombardia*” (doc. 1 citato). È altrettanto pacifico che **Parte_1**, ricevuti gli ordini di consegna, abbia dato scientemente agli stessi volontaria esecuzione, con conseguente accettazione della predetta clausola contrattuale, non essendo dalla legge prescritti per i contratti per cui è processo particolari rigori di forma.

Peraltro, a conferma della accettazione del luogo di consegna (e delle relative spese di spedizione), si evidenzia come **Parte_1** abbia provveduto alla spedizione presso il magazzino di Regione Lombardia (fatto pacifico e non contestato) non solo delle 3.000.000 mascherine chirurgiche oggetto dell'ordinativo per cui è causa, ma anche degli ordini prot. **P**.2020.0012944 del 12.03.2020 (mascherine FFP3), prot. IA.2020.0014670 del 23.03.2020 (mascherine FFP2), prot. IA.2020.0015334 del 26.03.2020 (tute antibatteriche con cappuccio), nonché prot. IA.2020.0015240 del 25.03.2020 (camici chirurgici).

Risulta, pertanto, corretto quanto statuito dal Tribunale di Milano in ordine alle spese di trasporto.

In particolare, la consegna delle 3.000.000 mascherine chirurgiche è avvenuta senza l'addebito di alcun onere di trasporto a carico del compratore, avendo le parti contrattualmente addebitato le spese di consegna a carico del venditore.

Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, un'incidenza così significativa di tale voce di spesa (nella specie, € 440.000) avrebbe dovuto trovare puntuale specificazione nell'ordine, al quale, al contrario, **Parte_1** ha dato spontanea esecuzione.

Non vale, infine, quanto sostenuto da **Parte_1** relativamente alla impossibilità di adempiere alle spese di trasporto per mancata corresponsione da parte di **CP** dell'importo di € 3.356.904,69, da questa ultima ottenuto a seguito del dissequestro operato in data 25.06.2020 dalla Procura della Repubblica di Milano.

Invero, non solo – come rilevato dall'odierna appellata – **Parte_1** aveva già in disponibilità la somma pacificamente riconosciuta in € 7.133.095,31 per adempiere all'obbligazione derivante dal contratto di trasporto, ma la stessa risultava già significativamente inadempiente rispetto all'obbligazione di consegna della merce oggetto del contratto di compravendita.

Peraltro, le sentenze prodotte in questa sede dall'odierna appellante non scalfiscono la decisione del Tribunale di Milano.

In particolare, la sentenza n. 2236/2025 del Tribunale di Milano (doc. 2 della citazione in appello), non si pronuncia sulla domanda di risoluzione contrattuale, con specifico riguardo – tra gli altri – agli ordinativi per cui è processo, rilevando “*l'inammissibilità delle domande nuove svolte per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni dalla società opponente per ottenere la risoluzione per inadempimento dei contratti di fornitura e la restituzione del corrispettivo versato oltre al risarcimento del danno, già oggetto di diverso giudizio pendente fra le stesse parti*”.

innanzi al Tribunale di Milano definito dal Tribunale di Milano con sentenza del 4.11.2024 n. 8740”. Ancora, la sentenza n. 6389/2024 del medesimo Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 413/2025 (rispettivamente, doc. n. 3 e 4 della citazione in appello), concerne una causa avente ad oggetto le spese di trasporto e che ha visto come parti processuali **Parte_1** e DHL S.p.A. In particolare, la Corte d’Appello di Milano ha rilevato che *“in tutte le lettere di vettura corrispondenti alle fatture oggetto di giudizio il mittente [fosse] una società cinese e, in quattro delle stesse, il destinatario [fosse] CP- Quindi, diversamente da quanto prospettato dall’appellante [rectius, DHL], le lettere di vettura prodotte provano solo che le parti dei contratti di trasporto relativi alla merce indicata nelle fatture corrispondenti erano il mittente e DHL. Infatti, in proposito, ex plurimis, Cass. n. 11744 del 15/05/2018 Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la ‘dichiarazione di volerne profittare’, ai sensi dell’art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo. [...] Pertanto, come evidenziato dal tribunale, neppure le lettere di trasporto -né, tantomeno, le fatture- provano la conclusione dei contratti di trasporto con DHL, posto che la stessa non ha provato la consegna della stessa, né la richiesta della consegna della medesima”* (pag. 6 sentenza).

Rispetto a tale giudizio Aria risulta terza e la sentenza non fa stato nei suoi confronti ex art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. Invero *“il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare ‘efficacia riflessa’ nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio; b) i terzi non possano risentire un ‘pregiudizio giuridico’ dalla precedente decisione; c) l’efficacia riflessa riguardi soltanto l’affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento”* (in applicazione del principio, la S.C. ha escluso l’efficacia riflessa del giudicato, essendo stato dedotto in giudizio un diritto fondato su un autonomo rapporto obbligatorio, di per sé non incompatibile con le diverse decisioni già divenute definitive; *ex multis*, Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 8542/2023; Cassazione civile, sez. III, n. 8101/2020; Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 6523/2008).

Tali presupposti – ineludibili per giustificare la deroga alla forza del giudicato – non si rinvergono nel caso di specie. Infatti, si evidenzia come **CP-** vanti un diritto autonomo (originante dal contratto di compravendita) rispetto a quello su cui la sentenza è intervenuta (avente ad oggetto il contratto di trasporto). Peraltro, è il contratto di compravendita ad avere il carattere di pregiudizialità rispetto al contratto di trasporto e non viceversa, per cui il diritto di cui qui si discute non è dipendente e deve escludersi ogni efficacia riflessa del giudicato nell’odierno giudizio.

Non merita accoglimento neppure la doglianza di *Parte_1* relativa al mancato accertamento, da parte del primo giudice, della rinuncia implicita al termine essenziale di cui all'art. 1457 c.c. da parte di *CP-* e, conseguentemente, alla rinuncia alla “dichiarazione di risoluzione contrattuale”.

Invero, negli ordinativi sub. 2) prot. IA.2020.0013309 del 15.03.2020 (mascherine chirurgiche, 5.000.000 di pezzi) e 4) prot. IA.2020.0015009 del 24.03.2020 (tute antibatteriche senza cappuccio, 50.000 pezzi) risulta espressamente che “*il termine è da intendersi essenziale*”. *Ad abundantiam*, quanto all'ordine sub. 5) prot. IA.2020.0015240 del 25.03.2020 (camici chirurgici, 1.000.000 pezzi), *CP-* ha precisato chiaramente che “*le tempistiche di consegna sono imprescindibili*”.

In disparte dei termini utilizzati, dal tenore letterale delle parole emerge l'essentialità del termine per l'odierna appellata, avuto altresì riguardo alla eccezionale situazione epidemiologica, nonché all'urgenza nel reperire i beni necessari a contrastarla e funzionali a salvaguardare il personale sanitario.

Ciò detto, può peraltro concordarsi con l'odierna appellante nel senso che l'accettazione da parte di *CP-* dell'adempimento oltre il termine essenziale pattuito contrattualmente abbia importato una rinuncia implicita allo stesso, avendo quest'ultima ritenuto più conforme ai propri interessi l'esecuzione (pur tardiva) del contratto in luogo della risoluzione di diritto avuto riguardo alla finalità da conseguire (acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19) e così evitare l'individuazione di un nuovo fornitore, lo svolgimento di ulteriori trattative commerciali, nonché tempi di consegna della merce necessariamente più lunghi.

Tuttavia, la rinuncia al termine essenziale (e alla conseguente risoluzione di diritto) non importa anche la rinuncia alla domanda di risoluzione contrattuale (giudiziale) ex art. 1453 c.c.

Infatti, i presupposti delle due azioni di risoluzione contrattuale sono distinti: quella in forza dell'art. 1457 c.c. opera di diritto alla scadenza del termine, salvo che la parte nel cui interesse è posto il termine dichiari – anche implicitamente – di rinunciarvi; quella in forza dell'art. 1453 c.c. (chiesta dall'odierna appellata in primo grado) opera giudizialmente. Ancora, la prima rimette alle parti contraenti il sindacato sulla “gravità” dell'inadempimento (individuato nell'adempimento oltre il termine essenziale); la seconda demanda al giudice tale sindacato, alla luce dell'art. 1455 c.c. e di una valutazione complessiva del sinallagma contrattuale, al fine di verificare quale parte con la sua condotta si sia resa responsabile del mancato raggiungimento dello scopo negoziale originariamente fissato.

Nella fattispecie in esame, l'odierna appellata ha chiesto pronunciarsi giudizialmente la risoluzione dei contratti per cui è causa ex art. 1453 c.c., donde va rimessa la valutazione della non scarsa importanza all'apprezzamento del giudice, fermo altresì il principio per cui, con riguardo alla risoluzione (parziale) del contratto, che “*l'accettazione da parte del creditore dell'adempimento parziale – che a norma dell'art. 1181 c.c. egli avrebbe*

potuto rifiutare – non estingue il debito, ma può ridurlo, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, né al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell'inadempimento” (così, Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 2223/2022).

E poiché in forza di quanto precisato, le spese di consegna gravavano sull'odierna appellante, avendo le parti derogato alla regola generale prevista dall'art. 1510, comma secondo, c.c., **Parte_1** rimane responsabile dell'omessa consegna di n. 2.000.000 mascherine chirurgiche e di n. 50.000 tute antibatteriche senza cappuccio.

L'entità dell'inadempimento (pari a circa il 40% per l'ordinativo sub. 2) prot. IA.2020.0013309 del 15.03.2020 e per la totalità con riguardo all'ordinativo sub. 4) prot. IA.2020.0015009 del 24.03.2020) risulta certamente “di non scarsa importanza” e tale, pertanto, da giustificare la risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c., con diritto di **CP-** alla restituzione, per quanto concerne le mascherine chirurgiche, della (sola) parte di prezzo riferita alla merce non ricevuta (per un totale di € 1.130.000), nonché, per quanto concerne le tute antibatteriche senza cappuccio, del prezzo pagato per questa merce mai ricevuta (per un totale di € 450.000).

Quanto all'ordine prot. IA.2020.0015240 del 25.03.2020 (camici chirurgici, 1.000.000 pezzi al prezzo unitario di € 4,60 cadauno, pattuendo il prezzo complessivo di € 4.600.000).

L'odierna appellante lamenta che il primo giudice non abbia tenuto in considerazione tutti gli elementi di fatto e sia pertanto giunto erroneamente a ritenere l'inadempimento del contratto imputabile a **Parte_1**.

Invero, in data 04.06.2020 **Parte_1** ha consegnato un primo lotto di 14.400 camici “*QUXIAN MENGYU FEI TENG CLOTHING WEAVING CO., LTD*” ad **CP-** la quale, con missiva del 07.07.2020, ha svolto alcune puntuali contestazioni (doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte attrice). Segnatamente, **CP-** ha evidenziato che: (i) l'etichettatura indicava che si trattasse di dispositivi non medicali, contrariamente alla documentazione esibita da **Parte_1**, ove i prodotti risultavano essere camici protettivi medicali; (ii) vi era un difetto di corrispondenza tra i prodotti ordinati e quelli consegnati, poiché questi ultimi non erano camici chirurgici rinforzati. L'attrice di primo grado ha pertanto intimato la fornitrice a intervenire, “*in forza degli articoli 1490 e ss. c.c., [...] entro e non oltre 8 giorni dalla presente al fine di ritirare la merce suddetta e di fornire prodotti conformi all'ordinativo formulato e correttamente etichettati; nel caso in cui non fosse possibile procedere a quanto sopra esposto, procedere immediatamente con la restituzione dell'intera somma versata anticipatamente*”.

A seguito delle suddette contestazioni, **Parte_1** ha riconosciuto il difetto e si è attivata per reperire ulteriori campioni del prodotto, al fine di consentire una verifica preventiva da parte dell'acquirente in merito alla conformità della merce ed ha trasmesso all'acquirente tre proposte alternative, rispettivamente nelle date

del 27 agosto 2020, 31 agosto 2020 e 9 settembre 2020 (come documentato al doc. 34 del fascicolo di primo grado della parte convenuta).

Con successiva missiva del 05.10.2020 (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte attrice), **CP-** visionata la documentazione tecnica della merce fornita dal fornitore, ha rilevato che *“Non è presente la scheda tecnica e in sostituzione sono stati presentati i test report riferiti ai parametri verificati per rispondenza a norma EN13795. L’etichetta: - non riporta il nominativo del rappresentante UE; - non indica la data di produzione; - non presenta piena corrispondenza nel nome del produttore; - indica ‘sterile’ e in questo caso la marcatura CE prevede l’indicazione dell’Ente Notificato; - nella descrizione del prodotto indica che si tratta di un prodotto ‘non sterile’”*. Ha precisato, infine, che *“trattandosi di prodotto con certificazione incompleta la cui autorizzazione alla commercializzazione e utilizzo deve essere sottoposta ad organismo abilitato al rilascio di autorizzazione in deroga o completamento del processo di certificazione. Ne deriva che il prodotto non è conforme a quanto oggetto dell’ordinativo sopra formulato. Di conseguenza, per gli elementi sopra esposti la fornitura di Camici chirurgici rinforzati colore celeste con laccio posteriore chiusura, con riferimento ai prodotti Camici* **Parte_3** *non è tutt’oggi conforme a quanto richiesto nel pertinente ordinativo emesso. Pertanto, premessa la contestazione di cui al Protocollo LA.2020.0036219 del 07/07/2020 e preso atto di quanto rilevato dall’esame della documentazione tecnica fornita a seguito della contestazione citata, la fornitura di Camici chirurgici rinforzati colore celeste con laccio posteriore chiusura permane affetti da vizi che ne impediscono il loro impiego per le finalità per le quali sono stati ordinati”*. **CP-** ha quindi richiesto, con la suddetta comunicazione, la risoluzione del contratto e la restituzione dell’intero importo già versato a **Parte_1**.

Con comunicazione del 12.10.2020 (doc. 34 citato), **Parte_1** ha informato **CP-** che, mentre le prime due campionature erano state giudicate inidonee, non era pervenuto alcun riscontro o contestazione sulla terza, consegnata il 9.9.2020 unitamente alla relativa documentazione di conformità e commerciabilità (doc. 8 e 9 allegati al doc. 34); la richiesta di riscontro è stata dalla fornitrice reiterata il 28.10.2020 (doc. 46 del fascicolo di primo grado di parte convenuta).

Sul presunto mancato riscontro di **CP-** sé sufficiente rilevare che in realtà con la nota del 5.10.2020, **CP-** ha contestato l’inidoneità e la non conformità di tutta la campionatura fornita sino a quel momento e quindi anche di quella consegnata il 9.9.2020, chiedendo la risoluzione contrattuale e non ingenerando nella controparte alcun ragionevole affidamento sul buon esito dell’affare.

Ma quel che rileva, in realtà – così integrandosi la motivazione del Tribunale- è che la reiterata non conformità dei campioni dei nuovi camici offerti in sostituzione, si basava sul fatto che i prodotti forniti da **Parte_1** non rispettavano la normativa applicabile ai dispositivi di protezione individuale (DPI) e ai dispositivi medici (DM), essendo privi della marcatura CE o con marchio non conforme.

Orbene, Cassazione n. 5199 del 27/02/2025 ha puntualizzato, in fattispecie analoga, che la consegna del bene che presenti difformità nelle sue componenti rispetto alle previsioni della direttiva CEE, rivelandosi funzionalmente inidoneo allo scopo economico-sociale della res promessa, configura *aliud pro alio*, che dà luogo all'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c, per cui l'onere della prova della conformità, a differenza del semplice vizio, rimane in capo al venditore, che nella specie non lo ha in alcun modo assolto.

Segue, quindi, il rigetto del motivo di appello e la conferma della sentenza di primo grado quanto all'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, con diritto di ^{CP} alla restituzione integrale del prezzo pagato in via anticipata per tale fornitura, pari a € 4.400.000, come da bonifico del 25.03.2020 (doc. 2 citato).

Quanto alla mancata disposizione di CTU.

La doglianza sollevata dall'odierna appellante in merito alla mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice di primo grado non risulta fondata in quanto l'eventuale conferimento di un incarico peritale non può sopperire alle carenze probatorie poste a carico del contraente.

Per le ragioni sopra esposte, va rigettato integralmente l'appello proposto e per l'effetto confermata la sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (scaglione da € 520.001 a € 1.000.000), con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi.

Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1quater, del D.M. 115/2002 e successive modificazioni.

P.T.M

La Corte, definitivamente decidendo:

- **rigetta** l'appello proposto da *Parte_1* avverso la sentenza n. 9512/2024 emessa dal Tribunale di Milano che, per l'effetto, integralmente conferma;
- **condanna** *Parte_1* al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/22, in complessivi € 18.511,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione;
- **dichiara** la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1quater, del D.M. 115/2002 e successive modificazioni.

Così deciso in Milano il 25 febbraio 2026.

Il Presidente

dott. Francesco Distefano

Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Alessandra Ciccaglione, Magistrato Ordinario in Tirocinio.